





Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato RUBINI Alessandro (id FSI 111627)

Con segnalazione del 04 settembre 2021 veniva riferito dall'Arbitro principale del "23° FESTIVAL INTERNAZIONALE CITTA' DI TRIESTE – OPEN B che "Il 9° ed ultimo turno era iniziato alle ore 9.30 con tempo di tolleranza 30', trascorso il quale il segnalato viene dichiarato assente ingiustificato e gli viene assegnata partita persa per forfait".

Non perveniva nota alcuna da parte dell'interessato.

L'articolo 7.5.1 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: "Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso, a discrezione dell'Arbitro principale, si potrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un'eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfeit l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente".

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: "Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente.

Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio. Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia".

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta, in ogni caso, una alterazione del regolare svolgimento della gara, ed è dunque comportamento passibile di sanzione disciplinare.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato RUBINI Alessandro.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 04.11.2021







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)